



Sommario

INTRODUZIONE.....	2
SCOPO	2
CAMPO DI APPLICAZIONE	2
RIFERIMENTI NORMATIVI	2
REGOLAMENTO.....	3
1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
2. AMBITO DI OPERATIVITÀ.....	3
3. CARTELLONISTICA	4
4. SOGGETTI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA.....	5
5. ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE	6
6. DOVERI DEGLI INCARICATI PREPOSTI AL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO.....	6
7. GRUPPO DI MONITORAGGIO AZIENDALE	8
8. STRUMENTI ED ALLEGATI.....	9
9. SANZIONI E RIMEDI	9
10. DISPOSIZIONI FINALI.....	10

Gruppo di redazione: Giulio Arcangeli, Alessandro Bussotti, Giuseppe Gorini, Enrico Masotti, Pietro Amedeo Modesti, Sandra Nutini, Valentino Patussi, Assunta Rizzo.

	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDAZIONE	Valentino Patussi Enrico Masotti Assunta Rizzo			
VERIFICA	Aurelio Pellirone	UO Accreditamento Qualità e M.C.		
APPROVAZIONE	Entrata in vigore vedi prov. D.G. n. 17 del 15/1/2015		31/01/2015	

INTRODUZIONE

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (d'ora in avanti indicata come AOUC) intende attualizzare e rendere maggiormente rispondente alla sua mission di Ente deputato alla cura dei cittadini la propria politica e le azioni di contrasto al fumo.

In virtù della sua autonomia regolamentare, questa Amministrazione estende il divieto di fumo a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584/1975, in particolare, alle aree aperte e contigue ai locali chiusi di propria pertinenza.

SCOPO

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le regole, le responsabilità e le modalità di applicazione della vigente normativa che impone il divieto di fumo nei luoghi pubblici al fine di :

- ✓ fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo, eliminando l'impatto negativo sull'utenza prodotto dal veder fumare personale aziendale e attivando un percorso comunicativo virtuoso di ospedale libero dal fumo.
- ✓ evitare l'esposizione al fumo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, ecc.)
- ✓ garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili
- ✓ garantire e mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda
- ✓ garantire e mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto
- ✓ ridurre il numero di fumatori attivi, sostenendoli nella scelta di smettere di fumare ed offrendo loro percorsi diagnostico terapeutici appositamente strutturati con programmi di disassuefazione
- ✓ coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i soggetti che, a diverso titolo, frequentano il Campus di Careggi ed è applicato dal personale appositamente individuato negli articoli successivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. n. 584/75



Direttiva PCM 14/12/1995
L. n. 689/81
L. n. 448/2001
L. n. 3/2003
DPCM del 23/12/2003
Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004
CIRCOLARE 17/12/2004 Ministero della Salute
LRT n. 25/2005
D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e smi
Codice etico e di comportamento aziendale

REGOLAMENTO

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il divieto di fumare, anche mediante sigarette elettroniche, all'interno del Campus di Careggi e sui mezzi di trasporto aziendali ovunque utilizzati;
2. Il presente regolamento si applica nei confronti di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo l'AOUC quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a. dipendenti aziendali ed universitari
 - b. soggetti che a vario titolo prestano le loro attività per l'AOUC (collaboratori a contratto, liberi professionisti, fornitori, volontari, studenti, specializzandi, tirocinanti e figure similari)
 - c. pazienti
 - d. visitatori.
3. Le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto sono adottate dalla AOUC secondo i criteri di cui agli articoli successivi.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

2. AMBITO DI OPERATIVITÀ

1. È vietato fumare in tutto il Campus di Careggi il cui ambito comprende:
 - a. tutti i locali e spazi chiusi dell'AOUC, sia quelli di cui questa è proprietaria, sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per esempio in affitto, comodato d'uso o altro). Il divieto vale anche nei locali adibiti ad archivio, magazzino o ad altro

- b. tutti i mezzi e autoveicoli dell'AOUC (ambulanze, macchine di servizio, ecc.) o comunque utilizzati per conto dell'Azienda
 - c. tutte le aree aperte, di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari
 - d. tutti gli spazi esterni aperti di pertinenza dell'AOUC e ricompresi all'interno del campus (a titolo di esempio: strade, cortili interni, giardini, balconi, terrazzi e scale antincendio).
2. Per effetto del divieto di fumo su tutta l'area del Campus, all'interno dell'AOUC non sono previsti spazi riservati ai fumatori eccetto, per ragioni terapeutico-relazionali, nei seguenti servizi:
- a. Psichiatria
 - b. Tossicologia

che richiedono la presenza di un locale a norma adibito a zona fumo per limitate e particolari tipologie di pazienti presenti in regime di ricovero, nel rispetto, comunque, dei diritti dei pazienti rispetto ai rischi ed alle conseguenze del fumo passivo, compreso quello di c.d. di terza mano (fumo che impregna i vestiti) e della promozione dell'astensione dal fumo di tabacco, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

L'Azienda si riserva di aggiornare, sulla base del monitoraggio dell'applicazione del presente Regolamento, le aree da riservare a fumatori.

In tutte le altre aree di degenza, per i pazienti che necessitano dell'attivazione di un percorso di disassuefazione e di gestione dell'astinenza da nicotina verranno applicate le procedure aziendali definite dal Centro Antifumo.

3. Gli spazi esenti dal divieto, come sopra individuati, devono essere attrezzati secondo quanto previsto in materia dalla normativa sul divieto di fumo (DPCM 23/12/2003 – Legge n°3/2013) e sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro (D.Lgs n° 81/2008 e smi).
4. Al fine di rendere coerente l'azione di contrasto e lotta la fumo avviata dall'azienda, è vietata la vendita di tabacchi e di sigarette, anche elettroniche (e-cig), in tutti i bar e spacci ubicati all'interno del campus dell'AOUC.

3. CARTELLONISTICA

1. In tutto il Campus di Careggi vengono affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti le seguenti informazioni:
 - a. la scritta "VIETATO FUMARE"
 - b. l'indicazione della legislazione di riferimento
 - c. le sanzioni previste per i trasgressori

- d. l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni previste.
2. Nelle vicinanze dei luoghi dove è affissa la cartellonistica specifica di cui al precedente punto possono essere apposti cartelli con la sola indicazione di "VIETATO FUMARE".
3. In tutto il Campus di Careggi nonché in corrispondenza degli accessi pedonali aziendali devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, che invitano ad adottare stili di vita sani, con richiami all'adozione di un approccio ecologico e rispettoso dell'ambiente.
4. Sempre in corrispondenza degli accessi pedonali devono essere posizionati appositi contenitori portacenere e cartellonistica che invita l'utenza a spegnere la sigaretta accesa prima di entrare nel Campus di Careggi.

4. SOGGETTI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

1. Sono responsabili dell'applicazione della normativa e del presente regolamento:
 - nelle aree di pertinenza dei Dipartimenti ad Attività Integrata, le figure professionali dei Responsabili Amministrativi presenti nei singoli dipartimenti, individuate nell'Atto aziendale quali funzioni di Staff dei dipartimenti (art. 33 dell'Atto aziendale)
 - nelle Aree Tecnica, Amministrativa, dello Staff della Direzione Aziendale ed in quelle della Direzione Sanitaria, le figure di cui i responsabili delle medesime Aree si avvarranno
 - nel Dipartimento delle professioni Sanitarie, le figure di cui si avvarrà il Direttore dello stesso Dipartimento.
2. Tali soggetti esercitano le funzioni attribuite dalla normativa sul divieto di fumo per quanto concerne gli adempimenti generali previsti dalla legge relativamente alle strutture e spazi fisici su cui insiste l'attività del Dipartimento o dell'Area di afferenza.
3. Essi sono tenuti a
 - a. vigilare sull'osservanza del divieto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, frequentano spazi e locali di competenza
 - b. proporre ai direttori di Dipartimento o ai responsabili dell'Area di riferimento, di nominare i dipendenti in servizio presso il Dipartimento o l'Area che rivestano qualifica non inferiore alla "C", quali incaricati (personale accertatore interno o incaricati ai quali spetta l'obbligo di accertare e contestare le infrazioni). L'atto di incarico, a firma del Direttore o del Responsabile di Area, è considerato dovere di ufficio ed ha durata biennale per consentire la rotazione del personale addetto. Nel caso in cui non elaborino la proposta di nomina degli incaricati, sono da ritenersi essi stessi soggetti addetti alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni. Nell'ipotesi in cui la mancata nomina derivi da inadempimento del Direttore del Dipartimento o del Responsabile di Area, sono essi da ritenersi soggetti addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni



- c. costituire e tenere aggiornato un elenco dei soggetti incaricati; tale elenco, insieme alle facoltà riconosciute agli stessi, sarà oggetto di capillare distribuzione tra i dipendenti assegnati al Dipartimento o all'Area
- d. controllare l'operato svolto dagli incaricati all'accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo mediante apposita reportistica
- e. promuovere, tra i propri colleghi e pazienti, le politiche aziendali di lotta al fumo, attivo e passivo
- f. verificare l'avvenuta affissione della cartellonistica prevista dalla legge.

5. ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE

1. L'Azienda promuove il coinvolgimento nelle politiche di contrasto e lotta al fumo delle Associazioni di volontariato e dei Volontari del Servizio Civile presenti in Azienda cui affidare, all'interno delle funzioni esercitate, lo svolgimento di alcuni compiti a supporto quali:
 - a. sensibilizzazione alle tematiche del fumo
 - b. segnalazione di situazioni di mancato rispetto del divieto (escluse le attività di accertamento e contestazione di competenza dei soli incaricati)
 - c. supporto all'effettuazione di campagne aziendali, svolte all'interno del Campus, per il contrasto al fumo attivo e passivo
 - d. supporto alle strutture nella gestione delle attività di cui al presente regolamento (segnalazione mancanza di segnaletica, aggiornamento nominativi da indicare sui cartelli di divieto etc).
2. Le modalità di svolgimento dei suddetti compiti saranno definite in accordo con gli organismi rappresentativi del volontariato e con gli Uffici di gestione del servizio civile.
3. In particolare si prevede di coinvolgere nelle politiche aziendali di prevenzione e contrasto al fumo i volontari del servizio civile attraverso la loro individuazione quali *promotori di salute* all'interno del Campus di Careggi;
4. Gli stessi, nel rispetto delle vigenti normative sul servizio civile, saranno oggetto di apposita progettualità aziendale nel campo della lotta al fumo, attraverso la quale definire obiettivi, risorse e modalità operativa degli interventi loro richiesti.

6. DOVERI DEGLI INCARICATI PREPOSTI AL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO

1. Gli incaricati, in qualità di accertatori del divieto di fumo, saranno coinvolti in iniziative aziendali di aggiornamento sulla materia.
2. Ad essi, nell'ambito del Dipartimento o dell'Area di afferenza, compete:



- a. vigilare sull'osservanza del rispetto del divieto e richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto
 - b. effettuare periodicamente monitoraggio e rilevazioni di non conformità, segnalandole ai Responsabili Amministrativi
 - c. verificare la presenza della cartellonistica in tutti gli ambienti previsti dal regolamento aziendale sui quali esercitano la loro funzione nonché la correttezza delle indicazioni riportate e l'integrità, richiedendone ove necessario la sostituzione
 - d. segnalare particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo
 - e. rilevare eventuali profili disciplinari nel comportamento di dipendenti aziendali che contravvengano al divieto informandone i responsabili.
3. Ad essi, in particolare, spetta l'accertamento e contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione della sanzione amministrativa secondo le seguenti procedure:
- a. caso di immediata contestazione con sottoscrizione del verbale: l'incaricato accertatore redige, in triplice copia, il verbale di contestazione e consegna al contravventore quella di sua spettanza, debitamente sottoscritta da entrambi, al cui interno è descritta la procedura di pagamento della sanzione o di eventuale contestazione
 - b. caso di immediata contestazione con rifiuto del contravventore di sottoscrizione del verbale o di riceverne copia: l'incaricato accertatore ne dà atto nel verbale, redatto in triplice copia, che sottoscrive per la successiva notifica al contravventore
 - c. caso di impossibilità di immediata contestazione: l'incaricato redige in triplice copia il verbale di contestazione e lo sottoscrive per la successiva notifica al contravventore.
4. In tutte le suddette ipotesi l'incaricato consegna immediatamente il verbale al soggetto Responsabile dell'applicazione della normativa di settore e del presente regolamento, di cui al precedente art. 4, che provvede ad inviarlo, con raccomandata a/r, al Comune di Firenze quale autorità competente alla riscossione dei proventi, allo scadere del termine previsto per il pagamento in misura ridotta (60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale stesso).
5. Agli incaricati compete, inoltre, lo svolgimento delle seguenti funzioni di carattere educativo - relazionale finalizzate a:
- a. sensibilizzare colleghi, pazienti e visitatori su iniziative di disassuefazione da fumo presenti nell'AOUC attraverso l'orientamento volontario attraverso i Centri Anti Fumo presenti sia sul territorio regionale sia sul territorio nazionale
 - b. sottolineare i rischi e le conseguenze del fumo passivo, compreso quello c.d. di *terza mano* (fumo che impregna le divise e i camici degli operatori dell'AOUC)
 - c. promuovere stili di vita sani tra i colleghi, i pazienti, i visitatori divulgando i Regolamenti aziendali su fumo e alcol.

6. L'Azienda ha la facoltà, nei limiti stabiliti dalla legge, di provvedere alla nomina formale di soggetti terzi cui affidare le funzioni di osservanza del divieto e di accertamento e contestazione delle infrazioni (personale incaricato\accertatore esterno, quali le Guardie Giurate ed il Servizio di Vigilanza).
7. Nel caso in cui i soggetti incaricati siano terzi, gli stessi sono tenuti, sulla base di specifici accordi, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a. vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto
 - b. verificare la presenza della cartellonistica in tutti gli ambienti previsti dal Regolamento aziendale
 - c. verificare la correttezza delle indicazioni riportate nella cartellonistica e controllarne l'integrità, richiedendone ove necessario la sostituzione
 - d. accertare le infrazioni con le stesse modalità previste per gli incaricati interni
 - e. segnalare particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo.

I soggetti incaricati di assicurare il divieto di fumare che non ne curino l'osservanza o che non vigilino sulla funzionalità ed efficienza degli impianti installati negli spazi esenti dal divieto di cui al punto 2 "Ambito di operatività" sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 5 e 7 comma 1 lett. b) della L.R.T. n. 25/2005, comminata dal Direttore del Dipartimento o dell'Area di afferenza.

8. Resta salva la possibilità che compiti di vigilanza sul divieto di fumo nel Campus di Careggi siano svolti dai seguenti soggetti, abilitati *ex lege*:
 - a. Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria
 - b. Agenti di Polizia municipale del Comune di Firenze
 - c. L'Azienda Sanitaria Fiorentina (ASF) mediante il personale di vigilanza.

7. GRUPPO DI MONITORAGGIO AZIENDALE

Il coordinamento ed il presidio dello svolgimento delle attività necessarie ad applicare tutte le buone pratiche atte a favorire la cultura e la promozione del vivere sano negli ambienti di cura e lavoro, sono assicurati dal "Gruppo di monitoraggio sugli stili di vita sani in Azienda" che, con le consulenze tecniche dei referenti aziendali per alcol, fumo, alimentazione, sport ed eventuali ulteriori ambiti rilevanti per gli stili di vita, assicurerà, tra l'altro:

- il supporto tecnico agli incaricati preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, anche mediante la loro formazione specifica

- l'individuazione degli interventi connessi all'estensione del divieto di fumo ai luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584/1975 (aree aperte e contigue ai locali chiusi di pertinenza aziendale) e della relativa gradualità di implementazione
- il monitoraggio del grado di realizzazione a livello aziendale della politica per il divieto del fumo e l'individuazione delle azioni necessarie ad ottimizzarlo
- l'elaborazione di indicazioni utili all'aggiornamento del presente regolamento, diretto a migliorare l'efficacia degli interventi di contrasto al fumo previsti.

8. STRUMENTI ED ALLEGATI

1. Gli strumenti da utilizzare ai fini di quanto previsto dal presente Regolamento sono i seguenti:
 - a. registro degli incaricati preposti al rispetto del divieto di fumo con individuazione delle aree di competenza
 - b. cartello informativo del divieto per locali interni (Allegato 1)
 - c. cartello informativo per spazi esterni
 - d. verbale di accertamento dell'infrazione del divieto di fumo
 - e. check list per il monitoraggio del controllo ambientale del divieto di fumo in Azienda e l'autocontrollo dell'attività dell'incaricato (Allegato 2)
 - f. procedura aziendale per l'attivazione di un percorso di disassuefazione e di gestione dell'astinenza da nicotina (Allegato 3)
 - g. elenco Centri antifumo regionali e nazionali, disponibile all'indirizzo: <http://www.iss.it/fumo/?lang=1&id=321&tipo=21>.

9. SANZIONI E RIMEDI

1. Ai sensi dell'art.7 c.1 della L.R. n. 25 del 04/02/2005 alle violazioni delle disposizioni in essa contenute si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 51, comma 5, della legge n. 3/2003 come da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Ai sensi dell'art.8 della L.R. n° 25 del 04/02/2005, l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Comune di Firenze, che è anche destinatario dei proventi derivanti dal pagamento della sanzione.
3. La Direzione competente a ricevere i verbali redatti dagli incaricati accertatori e gli eventuali scritti difensivi in materia è la Direzione Ambiente – P.O. Igiene pubblica del Comune di Firenze.
4. Il conto corrente da indicare sul verbale è il *C.C.P n.159509 intestato a : Comune di Firenze- Servizio Tesoreria.*

5. I trasgressori degli obblighi imposti dalla normativa sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:
 - a. per i trasgressori del divieto di fumo: da € 27,50 ad € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
 - b. per i soggetti incaricati di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni: da € 220,00 a € 2.200,00.
6. Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta (per un importo di € 55,00 o € 440,00 pari al doppio del minimo della sanzione prevista) e con effetto liberatorio entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione effettuata.
7. Il trasgressore, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, può inviare scritti difensivi al Comune di Firenze o richiedere di essere sentito da tale Autorità.
8. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, l'Amministrazione dell'AOUC provvederà ad avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente Regolamento secondo le procedure di cui alla vigente normativa.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Ad esito dei monitoraggi periodici della sua applicazione, il presente regolamento sarà aggiornato per assicurarne l'efficacia, sulla base delle indicazioni del "Gruppo di monitoraggio sugli stili di vita sani in Azienda".

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti.